



Genova, 11 marzo 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 02/19

## Sommario

<b>Sezione 1: Aggiornamenti in breve</b> .....	2
1. Obbligo di comunicazione per le somme ricevute dalla P.A. ....	2
2. Proroga dati fatture, comunicazione delle liquidazioni IVA, esterometro .....	4
3. Pubblicato il modello per la definizione delle liti pendenti .....	5
4. Riforma crisi d'impresa e nuove regole collegio sindacale .....	5
4. Credito R&S, semplificazione per la certificazione delle spese .....	6
5. Iper ammortamento nel settore della sanità e ulteriori chiarimenti .....	6
6. Esenzione IRAP per le nuove iniziative nella Regione Liguria .....	6
<b>Sezione 2: Approfondimenti</b> .....	8
7. IRAP non accertabile in presenza di violazioni penali .....	8
8. Finanziamenti agevolati dalla Regione Lombardia .....	8
<b>Sezione 3: Prossime scadenze</b> .....	9
9. Mese di Marzo 2019 .....	9

### GENOVA

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 566758

### MILANO

Viale Premuda 46  
20129 MILANO  
Tel +39 02 7788631  
Fax +39 02 778863258

### TORINO

Corso G. Matteotti 17  
10121 TORINO  
Tel +39 011 4542526

### SAVONA

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 566758



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. Obbligo di comunicazione per le somme ricevute dalla P.A.

Si ricorda che la legge n. 124/2017 ha introdotto all'articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare, il comma 125 dispone che, entro il 28 febbraio di ogni anno, le associazioni, le onlus e le fondazioni siano tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni, società controllate da PA nonché società a partecipazione pubblica.

L'obbligo di trasparenza si applica anche alle imprese, pubbliche e private. In questo caso devono dare indicazione degli importi delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Viene inoltre introdotto in capo alle società controllate dalle amministrazioni dello Stato un obbligo di pubblicazione delle erogazioni effettuate nella nota integrativa del bilancio (comma 126).

La disciplina è accompagnata da un severo sistema sanzionatorio. Per le imprese beneficiarie, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti (comma 125). Per le società eroganti, in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione pari alle somme erogate (comma 126). La norma fissa un termine di tre mesi per la restituzione.

#### Soggetti eroganti

I soggetti individuati come fonte delle erogazioni di cui dare pubblicità sono:

- a) pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- b) società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
- c) società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate.

#### Decorrenza dell'obbligo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con la circolare n. 2 dello scorso 11 gennaio 2019, alcuni attesi e necessari chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico sia delle imprese che delle associazioni, fondazioni e Onlus.

Con la citata circolare viene confermato che la disciplina è applicabile a partire dal 2019,



relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018 e che andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018. Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all'anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale.

### **Soggetti interessati e modalità di comunicazione**

Mentre le imprese (tra le quali si ritengono comprese anche le imprese sociali e le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e consolidato, le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a 10.000 euro". La circolare indica che l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato "anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo" o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente del terzo settore aderisce. Si precisa poi che le cooperative sociali, pur essendo attualmente Onlus di diritto, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque imprese, saranno tenute all'inserimento dei dati nella relazione integrativa con obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

### **Ambito oggettivo di applicazione: erogazioni ricevute**

Il comma 125 si riferisce a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti». La circolare n. 5 di Assonime del 22 febbraio scorso ritiene quindi che non sia richiesta, ai sensi del comma 125, la pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle somme ricevute dall'impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

Viene inoltre previsto che per gli enti devono essere pubblicati gli importi superiori a 10.000 euro. Sul punto, la circolare 2 del Ministero del Lavoro già citata chiarisce che detto limite deve essere verificato con riferimento al totale; pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.

### **Contenuto della comunicazione**

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);



- data di incasso;
- causale.

Al riguardo, la nuova tassonomia Xbrl (versione Pci 2018-11-04), prevede nel tracciato della nota integrativa (anche per i bilanci abbreviati e in una sezione ad hoc dei bilanci delle micro imprese) un apposito campo testuale dedicato a queste informazioni.

### **Possibile proroga per l'approvazione bilancio 2018**

Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e l'applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019 potrebbero essere cause per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio anziché entro 120, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà.

È questo quanto sostiene il Consiglio nazionale dei commercialisti in un comunicato pubblicato il 21 febbraio scorso.

## **2. Proroga dati fatture, comunicazione delle liquidazioni IVA, esterometro**

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è arrivato alla firma il decreto che proroga la scadenza relativa ai cosiddetti "Spesometro" - "Esterometro" e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA.

Di seguito un riassunto delle scadenze originarie e prorogate dal decreto per ciascun adempimento.

<i><b>Adempimento</b></i>	<i><b>Scadenza originaria</b></i>	<i><b>Scadenza prorogata</b></i>
Comunicazioni delle liquidazioni IVA - IV trim 2018	28/02	<b>10/4</b>
Spesometro - III-IV trim 2018, o - II sem 2018	28/02	<b>30/04</b>
Esterometro - Gennaio e febbraio 2019	28/02 – 01/04	<b>30/04</b>
<i>per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:</i>		
versamenti IVA relativi ai primi tre mesi del 2019 con la maggiorazione dello 0,4%	16/04	<b>16/05</b>
Esterometro - Marzo e aprile 2019	30/04 – 31/05	<b>31/05</b>



### **3. Pubblicato il modello per la definizione delle liti pendenti**

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 6 del DL 119/2018, ha pubblicato il provvedimento 18 febbraio 2019 prot. 39209/2019, con cui è stato approvato il modello di definizione delle liti pendenti.

Occorre indicare, tra l'altro, i dati identificativi del processo (RGR o RGA) e delle parti. Dal punto di vista tecnico, viene specificato che lo sconto del 10% per il ricorso "iscritto" nel primo grado spetta se, al 24 ottobre 2018, c'è stata la costituzione in giudizio, oppure se, a quella data, il processo pendeva in sede di rinvio o erano pendenti i termini per la riassunzione.

L'Agenzia delle Entrate inoltre, con la risoluzione n. 29 del 21 febbraio, ha istituito i codici tributo per effettuare i pagamenti derivanti dalla definizione delle liti pendenti.

Affinché la definizione si perfezioni, sia l'istanza sia il pagamento di tutte le somme o della prima rata devono avvenire entro il 31 maggio 2019.

### **4. Riforma crisi d'impresa e nuove regole collegio sindacale**

Il DLgs. 14 del 12 gennaio 2019 (nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 per la riforma delle procedure concorsuali) è stato pubblicato sulla G.U. il 14 febbraio scorso.

Tra le numerose novità si segnalano le modifiche al diritto societario, che impongono agli imprenditori di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi e le procedure di allerta e di composizione della crisi.

Il nuovo sistema è congegnato in modo che, sulla base di indicatori di crisi, l'esposizione debitoria del debitore sia costantemente monitorata.

L'entrata in vigore di gran parte delle novità in materia di diritto societario è prevista per il 16 marzo, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Una delle norme più importanti che trova applicazione al 30esimo giorno dalla pubblicazione è quella che modifica l'art. 2477 del codice civile, rimodulando le soglie secondo le quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale. In particolare l'obbligo nasce quando, per due esercizi consecutivi, per la "Srl" che ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1. Totale dell'attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le società già costituite alla data del 16 marzo e che superano i requisiti richiesti avranno 9 mesi di tempo, a partire da tale data, per provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore



e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto.

#### **4. Credito R&S, semplificazione per la certificazione delle spese**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con la circolare 3854 del 15 febbraio alcune precisazioni sul tema del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione della documentazione contabile necessaria per ottenere il credito d'imposta (articolo 3 D.L. 145/2013, modificato dai commi 70 e seguenti della legge di Bilancio 2019) non viene richiesto al soggetto certificatore di operare valutazioni di carattere tecnico sull'ammissibilità delle attività svolte dall'impresa. Il revisore legale, infatti, nel rilasciare la certificazione si limita a verificare «l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa», senza entrare su aspetti (tecnici) che non gli competono e che restano in capo all'impresa.

#### **5. Iper ammortamento nel settore della sanità e ulteriori chiarimenti**

La circolare 48610 del 1° marzo scorso, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, affronta il tema degli iper ammortamenti con particolare attenzione all'ambito del settore sanitario, chiarendone l'applicabilità a particolari apparecchiature.

Le tipologie di beni agevolabili per la "sanità 4.0" vengono raggruppate in 4 categorie: le apparecchiature per la diagnostica per immagini (c.d. *medical imaging*), come il tomografo computerizzato e a risonanza magnetica; quelle per la radioterapia e radiochirurgia; i "robot" come i sistemi per interventi chirurgici mini-invasivi e ad alta precisione; i sistemi automatizzati da laboratorio.

La circolare fornisce anche un importante chiarimento applicabile a tutti i settori. La perizia giurata entro la data di chiusura dell'esercizio è sufficiente per far scattare la deduzione della maggiorazione (in presenza degli altri requisiti, come entrata in funzione e interconnessione) senza che sia invece necessario dar prova della data certa di acquisizione di tale relazione da parte dell'impresa.

#### **6. Esenzione IRAP per le nuove iniziative nella Regione Liguria**

L'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 9 della legge regionale n. 30/2017 prevede l'esenzione integrale dal pagamento dell'Irap per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Liguria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. La richiesta deve essere fatta pervenire entro il 30 aprile 2019 ed è valida per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.



Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale i soggetti esercenti attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell'eccellenza artigianale, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione individuati in specifici codici ATECO 2007.

Per maggiori dettagli si rimanda al link di seguito sul sito della Regione Liguria <https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/irap-imposta-attivita-produttive/esenzione-irap-2018.html>.



## Sezione 2: Approfondimenti

### 7. IRAP non accertabile in presenza di violazioni penali

L'Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento sul raddoppio dei termini di accertamento per l'Irap in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Una decisione che arriva con una serie di istruzioni impartite dalle Direzioni regionali, provinciali e Centri operativi alla luce di un orientamento giurisprudenziale diventato ormai prevalente.

A questo punto, gli uffici coinvolti nei contenziosi pendenti su accertamenti Irap emessi grazie ai tempi supplementari (non più applicabili dal 2016) in presenza di reati tributari saranno tenuti a chiedere la cessazione della materia del contendere. Negli anni i contribuenti hanno portato avanti la linea difensiva che il raddoppio dei termini non fosse consentito per il tributo regionale considerata l'irrilevanza ai fini penali delle violazioni in tema di Irap.

### 8. Finanziamenti agevolati dalla Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha in corso un'interessante misura di sostegno finanziario, identificata con l'esplicito nome di «Credito Adesso» (Bollettino ufficiale serie «Avvisi e concorsi» n. 45/2018), cui sono dedicati complessivamente oltre 500 milioni di euro di fondi. La misura è finalizzata a sostenere il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle imprese operanti in Lombardia, operative da almeno 24 mesi e con codice Istat Ateco 2007, appartenente ai settori manifatturiero, costruzioni, servizi alle imprese, commercio all'ingrosso e turismo, e che abbiano un organico inferiore a 3mila dipendenti. Sono ammessi al contributo anche i liberi professionisti, anche se operano in forma associata.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito della società Finlombarda S.p.A. (link: <http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/credito-adesso>).



### Sezione 3: Prossime scadenze

#### 9. Mese di Marzo 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
7 Marzo	CERTIFICAZIONI UNICHE 2019	Termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata)
15 Marzo	FATTURA ELETTRONICA	Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
18 Marzo	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- Redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- Altre ritenute alla fonte.</li> </ul>
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento dell'imposta dovuta.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	TASSA VIDIMAZIONE REGISTRI SOCIALI	Termine ultimo per il versamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.
25 Marzo	INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
1° Aprile (il 31 marzo è domenica)	CONTRIBUTO FIRR 2018	Versamento dei contributi per alimentare il fondo dell'indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti
	CERTIFICAZIONI UNICHE 2019	Consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2018
	CUPE 2019	La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*